

**Evoluzione della normativa di settore**

Con riferimento alla normativa di settore che ha trovato applicazione nell'anno 2007 e nel I semestre 2008 si segnala quanto segue.

**Sospensione pagamenti Pubblica Amministrazione**

Con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 è stata data attuazione all'art. 48 bis del DPR. 602/73, con decorrenza dal 29 marzo 2008.

Da tale data le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10.000 euro, verificano, anche in via telematica – mediante il servizio offerto da Equitalia Servizi in collaborazione con Consip S.p.A. - se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento a fronte di cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso affermativo, tali soggetti sospendono per trenta giorni l'erogazione del pagamento ed entro questo termine l'Agente della riscossione competente per territorio può procedere al pignoramento presso terzi.

Nel primo mese di applicazione della nuova misura le richieste di verifica ricevute da Equitalia Servizi sono state circa 180.000. Su tali richieste sono stati riscontrati oltre 5.000 soggetti inadempienti (con una percentuale quindi prossima al 3%), nei confronti dei quali sono stati sospesi pagamenti per un importo di oltre 190 milioni di euro. Tra le Regioni nelle quali è emerso il maggior numero di inadempimenti spicca il Lazio, con circa il 23% delle somme pignorabili su base nazionale.

**Privilegio IRAP**

E' modificato l'art. 2752 del codice civile ("Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali") estendendo il privilegio generale all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La ratio del legislatore è quella di riconoscere all'IRAP la qualifica di imposta statale diretta che svolge funzione finanziaria analoga a quella già riconosciuta all'ILOR. Si ricorda che la R.M. 5.4.2005, n. 41/E, prescriveva agli agenti della riscossione di richiedere l'ammissione al passivo del credito Irap iscritto a ruolo in via privilegiata, benché l'art. 2752 C.C., prima della sua novellazione, non menzionasse espressamente tale imposta.

**Comunicazioni di inesigibilità**

Il 2007 ha visto l'introduzione di importanti provvedimenti normativi riguardanti i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e la sfera di applicazione della sanatoria delle irregolarità degli ex concessionari del servizio della riscossione (Legge n. 311/2004-Finanziaria 2005). In particolare, per le società del Gruppo che hanno aderito alla sanatoria (art. 1 comma 426 e 426 bis della L. 311/04) viene stabilito che:

- ai sensi dell'articolo 39 del D.L. n. 159 del 1/10/2007 (convertito con la legge n. 222 del 29 novembre 2007) possono essere trasmesse entro il 30 giugno 2008 le informazioni relative all'attività di riscossione dei ruoli formati dagli enti creditori con procedure non telematiche;
- ai sensi dell'art. 4 (quinques e sexies) del D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007 (convertito in legge n. 31/2008), le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli affidati fino al 30 settembre 2007 dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2010 ed entro la stessa data potranno essere integrate le comunicazioni di inesigibilità presentate fino alla data del 1° marzo 2008;
- è fissato al 1° ottobre 2010 il termine triennale per l'esercizio da parte dell'ente creditore del controllo sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dalle società del Gruppo.

Per i ruoli comunali e provinciali, l'art. 1, comma 154 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 ha dettato una disposizione interpretativa, ai sensi della quale, per i tributi e le entrate di spettanza di tali enti:

- la citata sanatoria produce effetti esclusivamente ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (previste dagli articoli 47-53 del D.Lgs. n. 112/1999);
- le violazioni di cui all'art. 19 comma 2 D.Lgs. n. 112 del 1999 costituiscono causa di perdita del diritto al scarico per inesigibilità.

**Esecuzione dei rimborsi a seguito di annullamento delle iscrizioni a ruolo**

L'articolo 39, comma 8, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 ha modificato alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di rimborso delle somme iscritte a ruolo, *riconosciute* indebite. Sono state, infatti, introdotte delle semplificazioni alle procedure di rimborso e sono stati rimodulati i termini entro i quali gli agenti della riscossione devono effettuare lo stesso rimborso.

**Indicazione del responsabile del procedimento**

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 377/2007, ha stabilito che sugli agenti della riscossione grava l'obbligo di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento di cartellazione e notificazione, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e la piena informazione del cittadino. Il gruppo Equitalia si è immediatamente adeguato a tale ordinanza.

Successivamente, il legislatore, introducendo il comma 4-ter all'art. 36 del D.L. n. 248/07, convertito con legge n. 31/2008, ha precisato che il mancato rispetto di tale obbligo determina la nullità della cartella di pagamento

esclusivamente con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dal 1 giugno 2008.

#### **Accesso ai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari**

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18/12/06, emanato in attuazione dell'art. 35, comma 26 bis, DL 223/06 elenca i requisiti che devono possedere i dipendenti delle società del Gruppo per potere effettuare l'accesso - previa autorizzazione rilasciata dai loro direttori generali - ai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari (ex art. 7, comma 6, DPR 605/1973), nonché ai restanti dati, detenuti da soggetti privati o pubblici, utili ai fini della riscossione mediante ruolo. Il Provvedimento inoltre prevede alcuni obblighi di comunicazione degli agenti della riscossione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Nel marzo 2007 sono stati inviati all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei soggetti abilitati all'accesso ai dati diversi da quelli trasmessi dagli operatori finanziari.

#### **Attuazione delle nuove disposizioni recate dall'art. 2 del DL 262/06 in materia di aggi di riscossione**

L'art. 17, comma 3, D.Lgs. 112/99 – modificato dall'art. 2, DL 262/06 - prevede l'emanazione di un decreto ministeriale, diretto a fissare la misura dell'aggio che grava sul debitore. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 17 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2006, ha stabilito che, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno della notifica della cartella, l'onere dell'aggio di riscossione grava sul debitore nella misura del 4,65% dell'importo iscritto a ruolo.

L'INPS, con la nota del 16 gennaio 2007, alla luce di quanto disposto dalla normativa peculiare su compensi sui ruoli dell'Istituto (art 17, comma 5 bis, D.Lgs. 112/99 e D.M. 04/08/00), ha precisato che la disciplina degli aggi sarà la seguente:

Ruoli	Pagamenti entro 60 gg.	Pagamenti post 60 gg.
Ruoli rateizzati dall'origine, cartolarizzate non (art. 32, c1, lett. b) D.Lgs. 46/99)	Aggio complessivo: 7,15% A carico del debitore: 4,65% A carico INPS: 2,5%	A carico debitore 7,15%
Ruoli cartolarizzati non rateizzati	Aggio complessivo: 7,15% A carico del debitore: 4,65% A carico INPS: 2,5%	Aggio "ordinario", differenziato per ambito (mediamente pari all'8%) interamente a carico del debitore
Altri ruoli	Aggio "ordinario" A carico del debitore: 4,65% A carico INPS: parte restante	Aggio "ordinario" interamente a carico del debitore

**Nuovo modello di cartella di pagamento**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007 è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, da utilizzare per i ruoli consegnati all'Agente della Riscossione a decorrere dal 25/3/2007.

Il modello è stato realizzato con l'intento di fornire al debitore un'informazione più completa circa le modifiche apportate alla disciplina degli aggi di riscossione dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e dal decreto 17 novembre 2006 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In particolare sono state apportate modifiche alla parte dedicata alla notifica per effetto delle modifiche recentemente apportate all'art. 60, comma 1, DPR 600/1973 – in materia di consegna della cartella a soggetti diversi dall'intestatario. E' stato, inoltre, previsto che nel frontespizio siano esposti distintamente gli importi dell'aggio complessivamente dovuto dal debitore - tanto nell'ipotesi di pagamento tempestivo, quanto in quella di pagamento tardivo - e l'impoato iscritto a ruolo.

Inoltre, con l'art. 1 comma 148 Legge n. 244/2007 e art 36, comma 4-bis, D.L. n. 248/07 è stato modificato l'art. 19 del D.Lgs. 112/99, prevedendo che, per i ruoli consegnati successivamente al 31 ottobre 2009, la notifica delle relative cartelle debba avvenire entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, pena la perdita del diritto al discarico per inesigibilità.

**Disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia**

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 9/05/2007 ha stabilito che, alla luce della riforma del sistema di riscossione, le Direzioni Regionali non sono più tenute ad esercitare le attribuzioni in materia di legislazione antimafia - ai sensi dell'art. 3 DPR 252/1998 - attribuite dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E del 27 dicembre 2002 che imponeva ai concessionari della riscossione di inviare, alla Direzione Regionale competente la comunicazione antimafia, entro il 31 marzo di ogni anno, e comunque entro i trenta giorni successivi alla variazione del Consiglio di Amministrazione. La Direzione Regionale provvedeva ad inoltrare alla Prefettura competente la richiesta di informazioni riguardante l'esistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'azienda concessionaria, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998

Inoltre la nota dell'Agenzia delle Entrate n. 77794 del 9 maggio 2007 ha specificato che Equitalia S.p.A. (e non più le Direzioni Regionali) è tenuta all'effettuazione delle verifiche nei confronti degli agenti della riscossione.

**Revisione nella misura dei compensi della remunerazione per il servizio F24**

L'Agenzia delle Entrate con propria nota del 29 maggio 2007 ha comunicato la variazione della misura del compenso spettante agli agenti della riscossione per ciascuna tipologia di delega F24 incassata, nei termini sotto riportati:

- compenso per ciascun pagamento F24 acquisito tramite CBI (e altre modalità telematiche) da €1,95 a €1,40;
- compenso per il modello F24 cartaceo da €2,30 ad €2,00;
- compenso per il modello F24 predeterminato cartaceo (compreso F24 predeterminato ICI privo di code-line) confermato in €1,65.

**Rimborso spese procedure esecutive**

L'Agenzia delle Entrate, attraverso le note n. 34867 del 01/03/07 e n. 102962 del 20/06/2007 ha espresso parere contrastante con la riservata Ascotributi n. 1/2006 che forniva indicazioni relative ad alcune fattispecie di rimborso spese per procedure esecutive, con particolare riferimento al fermo di beni mobili registrati, agli interventi nelle procedure ordinarie ed alle quote ante riforma presentate in comunicazioni di inesigibilità ex art. 59 del D.Lgs. n. 112/1999. In dettaglio ha precisato che:

- la percezione dei diritti di notifica del preavviso di fermo è da considerarsi preclusa dall'entrata in vigore del D.M. 21/11/00;
- non può essere riconosciuto alcun rimborso delle spese esecutive sostenute dai concessionari e dagli agenti per gli interventi nelle esecuzioni immobiliari;
- in caso di inesigibilità fino all'entrata in vigore del DM 21/11/00, le società concessionarie hanno diritto al rimborso del 50% delle spese di cui al D.M. 16/11/93; dall'entrata in vigore del DM 21/11/00 le società concessionarie hanno diritto al rimborso del 100% delle suddette spese.

**Rideterminazione dell'importo delle spese di notifica delle cartelle di pagamento**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 giugno 2007 è stato rideterminato l'importo delle spese di notifica delle cartelle di pagamento. L'articolo 1 del citato decreto ha fissato in Euro 5,88 l'importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute, dal debitore iscritto a ruolo, all'Agente della Riscossione. L'importo compete a decorrere dalla data del 23 luglio 2007, data dalla quale è possibile emettere le nuove cartelle di pagamento recanti debito aggiornamento.



**Esonero dalla prestazione di polizza fideiussoria a garanzia del rimborso dei crediti IVA**


La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 198 del 10 agosto 2007 ha chiarito che, in materia di rimborsi IVA nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, gli Uffici Locali della stessa Agenzia possono riconoscere l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

**Ruoli dell'Agenzia delle Entrate per il recupero dei crediti esteri**

L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento del 09.10.2007, ha modificato il contenuto del precedente provvedimento del 23.12.2005, recante norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero crediti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa fra gli stati membri dell'Unione Europea. Per i ruoli in oggetto gli agenti della riscossione trasmettono in via telematica le informazioni relative allo svolgimento delle attività e all'andamento delle riscossioni effettuate nel mese precedente come da D.M. 22/11/99. Per alcuni tipi di ruoli dell'Agenzia delle Entrate, gli agenti della riscossione, se rilevano, sulla base delle risultanze dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), che il debitore iscritto a ruolo o i coobbligati risiedono in un altro Stato membro dell'Unione Europea, trasmettono all'Agenzia delle Entrate apposita segnalazione in via telematica entro i termini di prescrizione del credito, quali risultanti dal ruolo. Ove, invece, nello svolgimento dell'attività di riscossione dei ruoli in parola, l'agente ha formale notizia che il soggetto nei confronti dei quali si procede è titolare di beni situati sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea informa in via telematica l'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della comunicazione di inesigibilità.

**Convenzione con la Guardia di Finanza**

Con proprio Decreto emanato il 18 luglio 2007 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 5, D.L. 30 settembre 2005 n. 203, con il quale è stato attribuito alla Guardia di Finanza il compito di fornire, nell'ambito del più ampio progetto di riforma del sistema di riscossione, un contributo operativo per il miglioramento delle attività di contrasto alla "evasione da riscossione". Ciò ha consentito la stipula di una convenzione, siglata a fine 2007, che prevede interventi della Guardia di Finanza, in materia di accertamenti patrimoniali incentrati sulla ricerca, elaborazione e fornitura di dati e notizie utili ai fini della riscossione e per l'affiancamento nei pignoramenti mobiliari.



**Riscossione ICI**

In materia di ICI, le novità salienti afferiscono alle seguenti previsioni:

- aumento delle agevolazioni su aliquote e ulteriore detrazione per ben precise categorie di immobili;
- modifica della percentuale del contributo da versarsi in favore dell'IFEL, in applicazione dell'art. 3 del D.M. Economia e Finanze 22 novembre 2005, dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille;
- con D.M. 3 aprile 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato approvato il nuovo bollettino di conto corrente postale per il versamento dell'ICI, stabilendo l'obbligatorietà di utilizzare conti correnti postali appositi con indicazione univoca del comune di ubicazione dell'immobile e della dicitura "ICI". Per le società del Gruppo, tale prescrizione, implica la necessità di modificare radicalmente il processo di gestione dell'attività relativa, provvedendo ad aprire un nuovo c/c postale per ciascuno dei comuni per i quali si effettuerà la riscossione ICI nel 2008.

**Soppressione anticipazioni ex SAC (art. 36, c. 1, D.L. n. 248/07)**

E' soppresso l'obbligo sancito dall'art. 9 D.L. 79/97 di effettuare entro il 30 dicembre di ogni anno, il versamento del 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

**Riscossione delle entrate di enti locali (art. 36, c. 2, D.L. n. 248/07)**

E' riformulato il quinto comma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. La modifica è diretta ad evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007. La rinnovata norma esclude la possibilità di un affidamento diretto dei servizi di gestione delle entrate locali alle società miste a prevalente capitale pubblico locale e consente ai prestatori che esercitano questo tipo di attività di poter partecipare alle gare di affidamento dei servizi in questione, senza dover preventivamente ottenere l'iscrizione nell'albo ministeriale, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità di stabilimento dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore. E' inoltre abrogato il comma 6 del citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale ultimo comma, recando norme in ordine alle modalità di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, risultava ormai superfluo, in parte perché le norme richiamate non sono più in vigore (è il caso del D.P.R. n. 43 del 1988) e in parte perché la disciplina è già richiamata in altri provvedimenti (come il D.P.R. n. 602 del 1973, il D.Lgs. n. 112 del 1999, il D.L. n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 2002). Tuttavia il secondo comma dell'art. 36 del D.L. 248/07, per evitare incertezze, ha ribadito quanto esplicitava il comma soppresso.

**Dilazione del pagamento (art. 1 cc. 126 e 145 l. 244/07 - art. 36 c. 2 bis e c. 4 d.l. 248/07)**

A far data dal 1° marzo 2008, la legge 31/08, rivisita fortemente l'istituto della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, attribuendo direttamente il potere di rateazione alle società del gruppo Equitalia, modificando in modo sostanziale l'art. 19 D.P.R. 602/73. Il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia in presenza di iscrizioni a ruolo di importo superiore a 50 mila euro, anziché a 25 mila euro. Oltre che scegliere una garanzia fideiussoria, i contribuenti che richiedono una dilazione del pagamento di importi superiori a tale soglia possono optare, alternativamente:

- per l'iscrizione di un'ipoteca legale a norma dell'art. 77 del medesimo DPR;
- per l'iscrizione di un'ipoteca volontaria di primo grado, su immobili di esclusiva proprietà degli stessi debitori o di terzi, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo;

La dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, nelle ipotesi di temporanea obiettiva difficoltà del debitore, può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate.

**Interruzione dell'attività di riscossione di alcuni ruoli comunali**

Con il comma 35-bis dell'art. 3 del DL 30/09/2005 n. 203, introdotto dall'art. 1 comma 153 della legge n. 244/2007, è stato stabilito che a partire dal 1° gennaio 2008, gli agenti della riscossione devono astenersi dallo svolgimento di attività finalizzate al recupero di sanzioni amministrative iscritte in ruoli di spettanza comunale, per i quali, alla data di acquisto delle ex società concessionarie da parte di Equitalia, la relativa cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

**Pignoramento dei crediti verso terzi e di cose in possesso di terzi (art. 1 cc 142/143 L. 244/07)**

Viene modificata la disciplina del pignoramento dei crediti verso terzi e di cose del debitore in possesso di terzi. Ai sensi dei rinnovati art. 72 bis e 73, D.P.R. 602/73 qualsiasi dipendente dell'Agente della riscossione può procedere al pignoramento dei crediti verso terzi e di cose in possesso di terzi inviando l'ordine di pagamento e/o di consegna della cosa, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche al terzo e/o al debitore avente domicilio fiscale fuori dell'ambito territoriale in cui l'agente opera.

**Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada (art. 1, c. 153, l. 244/07).**

E' inserito nell'art. 3, D.L. 203/05 il nuovo comma 35 bis ai sensi del quale a decorrere dal 10 gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali, alla data dell'acquisizione del 51% del capitale sociale delle società ex concessionarie da parte di Equitalia S.p.A., la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.



**Diritto al discarico per inesigibilit  e notifica cartelle (art. 1, cc. 146 e 148, l. 244/07; art. 36, c. 4 bis, D.L. 248/07).**

Viene modificato l'art. 19 del D. Lgs. 112/1999 riducendo da 11 a 5 mesi dalla consegna del ruolo il termine entro il quale la mancata notificazione della cartella di pagamento, imputabile all'agente della riscossione, costituisce perdita del diritto al discarico. La modifica si applica ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

**Entrate riscosse mediante ruolo (art. 1, c. 151, l. 244/07)**

Il nuovo art. 17 del D. Lgs. 46/1999 prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societ  per azioni a partecipazione pubblica.

E' previsto che in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione. E' eliminato l'obbligo della societ  interessata a stipulare previamente un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

**Dati della riscossione dell'esercizio 2007**

L'andamento della riscossione mediante ruolo nell'anno presenta i seguenti risultati complessivi del gruppo:

(Valori espressi in euro/milioni)

Totale Somme riscosse	Ruoli erariali	Ruoli Enti Previdenziali	Ruoli altri Enti statali	Ruoli altri Enti non statali
6.737,7	3.282,4	2.099,5	165,8	1.190,0

**Risultati della riscossione su base regionale**


Su base regionale i risultati di riscossione coattiva raggiunti nell'anno 2007 sono rappresentati nella tabella che segue:

(Valori espressi in Euro/milioni)

Regione	Ruoli erariali (Ag. Entrate e Dogane)	Ruoli previdenziali (INPS e INAIL)	Ruoli altri Enti statali	Ruoli Enti non statali	Totale Somme riscosse
LOMBARDIA	720,3	395,7	29,2	152,8	1.298,1
LAZIO	384,0	244,3	5,4	243,3	876,9
CAMPANIA	321,9	183,9	25,6	183,1	714,6
PIEMONTE	269,8	200,5	19,2	72,1	561,7
TOSCANA	258,7	162,5	8,3	128,8	558,3
EMILIA ROMAGNA	269,2	164,5	13,9	94,0	541,6
VENETO	259,8	176,3	9,1	62,7	507,9
PUGLIA	159,1	118,6	10,8	52,0	340,5
LIGURIA	117,1	65,5	6,8	48,1	237,5
SARDEGNA	86,8	64,3	7,1	14,9	173,1
MARCHE	84,9	53,9	4,8	24,4	167,9
CALABRIA	59,0	53,8	8,3	26,7	147,8
ABRUZZO	70,0	62,8	2,1	10,8	145,6
FRIULI VENEZIA GIULIA	74,5	45,1	3,3	14,3	137,2
UMBRIA	44,2	35,6	2,8	18,8	101,5
BASILICATA	26,6	22,8	4,5	22,7	76,6
TRENTINO	27,3	18,1	1,0	7,7	54,1
ALTO ADIGE	21,9	14,0	1,4	8,1	45,4
MOLISE	17,9	10,0	2,0	2,0	31,9
VALLE D'AOSTA	9,5	7,4	0,2	2,5	19,6
<b>TOTALE</b>	<b>3.282,4</b>	<b>2.099,5</b>	<b>165,8</b>	<b>1.190,0</b>	<b>6.737,7</b>


L'attività di riscossione evidenzia un andamento con importanti picchi per le regioni a maggiore produttività economica.

**Riscossione coattiva**  
**Totale Ruoli - per Regione - anno 2007**



**Riscossione da ruoli erariali**


Il risultato di riscossione per i ruoli erariali consegnati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane è stato particolarmente positivo. Gli incassi ammontano, infatti, a 3,3 miliardi di euro, superando ampiamente l'obiettivo annuale fissato dal Parlamento in 2,1 miliardi di euro (+ 57%) e con un aumento ancora maggiore (+ 81%) rispetto al corrispondente valore dell'anno precedente di 1,8 miliardi di euro.



**Riscossione da ruoli previdenziali**

Anche i risultati conseguiti dalle riscossioni da ruoli previdenziali (INPS e INAIL) sono estremamente positivi.

Il totale degli incassi ammonta a 2,1 miliardi, con un grado di realizzazione pari al 109% rispetto al budget annuale e un incremento di circa il 20% rispetto all'anno precedente.






**Procedure esecutive e cautelari**

Passando all'analisi delle azioni di recupero svolte nel corso dell'anno si rileva che i risultati positivi sono stati raggiunti in parallelo ad un processo di miglioramento continuo dei rapporti con i cittadini e limitando anche l'utilizzo di strumenti a pesante impatto (quali il fermo e l'ipoteca) per il recupero di somme di ridotta entità.

Segue il riepilogo per tipologia delle procedure esecutive e cautelari effettuate nel corso del 2007.

PREAVVISI DI FERMO AMMINISTRATIVO	ISCRIZIONI DI FERMO AMMINISTRATIVO	ISCRIZIONI IPOTECARIE	PIGNORAMENTI MOBILIARI	PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	PIGNORAMENTI IMMOBILIARI	ISTANZE DI INSINUAZIONE IN PROCEDURE CONCORSUALI	TOTALE PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI
1.671.324	471.579	246.323	65.917	61.490	8.710	76.129	2.401.472



Nella successiva tabella sono esposti gli stessi dati su base regionale.

	Preavvisi di fermo amministrativo	Iscrizioni di fermo amministrativo	Iscrizioni ipotecarie	Pignoramenti mobiliari	Pignoramenti presso terzi	Pignoramenti immobiliari	Istanze di insinuazione in procedure concorsuali	TOTALE
CAMPANIA	340.449	70.522	45.299	16.471	16.221	1.122	12.376	502.459
LAZIO	235.018	19.075	40.759	475	3.191	130	9.946	308.594
LOMBARDIA	176.464	51.778	24.116	21.019	3.741	1.507	12.328	290.952
EMILIA ROMAGNA	169.236	50.901	15.283	2.257	10.031	790	5.032	253.533
PIEMONTE	123.845	48.434	22.722	1.538	1.456	295	6.208	204.499
TOSCANA	107.468	38.227	21.231	2.408	3.304	846	6.196	179.690
VENETO	97.822	46.061	18.436	3.281	6.276	786	4.945	177.616
CALABRIA	91.066	25.762	8.373	2.707	1.405	155	1.595	131.092
PUGLIA	80.855	16.759	10.110	2.562	1.012	829	5.236	117.462
UMBRIA	39.996	32.099	5.162	65	1.182	18	899	78.389
LIGURIA	34.806	21.333	9.765	5.662	2.852	673	1.774	76.855
MARCHE	35.470	26.498	4.855	1.524	1.495	862	2.969	73.673
SARDEGNA	63.771	800	2.528	360	3.562	77	1.551	72.650
FRIULI VENEZIA GIULIA	20.609	9.318	4.789	321	1.382	150	1.445	38.014
BASILICATA	15.419	3.580	4.927	3.184	1.574	199	1.139	29.932
ABRUZZO	14.657	1.157	5.192	1.423	700	8	1.203	24.340
TRENTINO	7.757	3.390	618	118	562	141	333	12.919
MOUSE	6.382	2.281	827	511	393	48	440	12.882
ALTO ADIGE	6.896	2.347	632	117	1.119	69	394	11.563
VALLE D'AOSTA	2.238	1.289	709	4	33	5	121	4.399
TOTALE EQUIITALIA	1.671.324	471.579	246.323	65.917	61.490	8.710	76.129	2.401.472

**Analisi dei dati di Riscossione per annualità di consegna ruoli: Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Dogane**

L'importo del carico da ruoli consegnato dai principali enti creditori (Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Dogane) negli anni 2005 e 2006 è stato rispettivamente pari a 44.868 e 73.238 €/mln.

I ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate hanno rappresentato il 79% di tale carico nel 2005 e l'86% nel 2006, mentre minore è risultata la concentrazione con riferimento al numero di iscritti a ruolo, la cui incidenza negli stessi anni è risultata rispettivamente pari al 57% e al 64%.

Differenze fra i tre enti si sono riscontrate nell'entità e nella dinamica presentate dalla componente di carico interessata da provvedimenti di sgravio e di sospensione. Per i ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate si è registrata una maggiore incidenza di tale componente, dovuta principalmente alla rilevanza della quota oggetto di sgravi, applicati in misura più consistente nello stesso anno di consegna. In particolare, si evidenzia che il 34% del carico affidato nel 2006 da tale ente risulta sgravato al 31/12/2007. Più rilevante è risultato, invece, il peso dei provvedimenti di sospensione sul carico relativo ai ruoli emessi da INPS ed Agenzia delle Dogane, in particolare per l'anno di consegna 2006.

In riferimento ai risultati di riscossione conseguiti per tali carichi, si osserva che sui ruoli consegnati nel 2005 l'importo riscosso per i tre enti al 31/12/2007 è stato complessivamente di 2.017 euro/milioni. Il 53,8% di tale importo è da ascrivere a ruoli emessi dall'INPS, il 45,9% a ruoli Agenzia delle Entrate e lo 0,3% a ruoli Agenzia delle Dogane.

Come strutturalmente fisiologico al fenomeno "riscossione coattiva" ed in modo sostanzialmente omogeneo a quanto riscontrato per i carichi consegnati negli anni precedenti, i volumi di riscossione per i tre enti hanno presentato un andamento crescente fino all'anno successivo alla consegna, per cominciare poi a decrescere. Nel 2007 il tasso di recupero del carico residuo a due anni dalla consegna risulta notevolmente incrementato rispetto a quanto mediamente riscontrato negli ultimi anni.

Il miglioramento della curva di riscossione, relativamente alla data di consegna, riscontrato nell'anno di avvio dell'attività di Equitalia, è ancora più evidente per i risultati di riscossione realizzati sul carico del 2006. Per tale carico, l'importo riscosso per i tre enti si è attestato al 31/12/2007 sui 3.015 Euro/milioni.

**Interventi di ottimizzazione dell'azione di riscossione****Nuovi strumenti di riscossione coattiva introdotti dal legislatore**

Nel 2007 le società del Gruppo non hanno potuto utilizzare, nell'attività di riscossione coattiva, tutti gli strumenti introdotti dal legislatore nel 2006 con i decreti legge nn. 223 e 262. Di fatto le misure analizzate di seguito non hanno trovato immediata applicazione nel 2007:

- la compensazione ruoli – rimborsi (art. 28-ter del DPR n. 602/1973), in quanto non è stato emanato il Provvedimento necessario per l'attuazione della norma primaria;
- la sospensione dei pagamenti di ammontare superiore a 10.000 euro delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica nei confronti dei soggetti morosi, almeno per lo stesso importo, nel pagamento di somme iscritte a ruolo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973), in quanto il relativo regolamento di attuazione è intervenuto solo nel 2008;
- la facoltà di accesso ai dati trasmessi all'Anagrafe tributaria da parte delle banche e degli altri operatori finanziari (art. 35, comma 25, del D.L. n. 223/2006), in quanto le procedure necessarie alla ricezione in Anagrafe tributaria dei dati provenienti dagli operatori finanziari sono state completate dall'Agenzia delle Entrate alla fine dell'anno. Soltanto dal 2008, quindi, potranno essere realizzate le procedure di accesso delle società del gruppo Equitalia.

Pertanto lo strumento già utilizzabile nel 2007 da parte degli agenti della riscossione è stata la facoltà, per le morosità superiori a 25.000 euro, di accesso nei locali adibiti all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche e professionali (art. 35, c. 25-bis, del D.L. n. 223/2006).

Si tratta, evidentemente, di uno strumento che - oltre a non poter essere utilizzato in modo massivo per ragioni operative - richiede valutazioni di particolare delicatezza. Di conseguenza, Equitalia ha programmato lo svolgimento delle necessarie attività di formazione sull'argomento e, nel frattempo, da un lato ne ha riservato l'accesso in parola ai responsabili delle analisi sulle morosità di importo particolarmente rilevante e, dall'altro, ne ha previsto l'effettuazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito della collaborazione disciplinata dal decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 203/2005.

Occorre, infine, menzionare l'ampliamento - operato dall'art. 2, comma 6, del D.L. n. 262/2006 - delle categorie di crediti pignorabili presso terzi con le speciali modalità previste dall'art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Di tale ampliamento le società del Gruppo si sono avvalse per conseguire più rapidamente gli incassi aggredibili con pignoramenti presso terzi, con risultati positivi che hanno contribuito al considerevole incremento dei volumi di riscossione da ruolo realizzati nel 2007.

**Criteri di analisi dei debitori e conseguenti azioni operative**

Una delle prime criticità gestionali affrontate da Equitalia è stata la necessità di correggere le inappropriate modalità operative che caratterizzavano le ex concessionarie, orientate in modo pressoché esclusivo allo svolgimento di procedure massive e indifferenziate, senza considerazione della tipologia del debitore e dell'entità del credito da recuperare. A tale riguardo nel 2007 è stato individuato quale primo target di riferimento il complesso delle partite a ruolo che presentavano una morosità di almeno 500.000 euro.

Una prima linea di attività è stata quella di definire il nuovo approccio alla gestione delle morosità di ammontare rilevante e la metodologia di individuazione degli elementi patrimoniali e reddituali aggredibili dei debitori iscritti a ruolo per importi significativi. Ciò allo scopo di determinare, attraverso una riqualificazione dell'attività professionale delle risorse aziendali, una maggiore capacità delle singole strutture societarie di aggredire, in primo luogo, il patrimonio dei grandi evasori da riscossione.

Sono stati delineati i compiti dei funzionari dedicati all'analisi del "magazzino delle morosità rilevanti" e dei nuovi ruoli in consegna per monitorare e dare impulso alla notifica delle relative cartelle e stabilire la possibilità o l'impossibilità di riscossione individuando nel contempo le azioni di riscossione da porre in essere.

È stata declinata con forza l'esigenza di carattere generale di assegnare un "rating" ai crediti affidati in riscossione. Si è in tal modo avviato un percorso finalizzato a costituire in ogni azienda del Gruppo una funzione di intelligence, ad alta specializzazione, incaricata di presidiare queste partite e, poi, di definire una puntuale strategia di riscossione a misura dei debitori interessati, in un arco temporale predefinito.

Per assicurare la necessaria concretezza dell'attività, è adottato un modello unico su tutto il territorio nazionale e ha dettato gli indirizzi necessari alla definizione del profilo del contribuente e alla conseguente individuazione delle possibili azioni utili alla riscossione.

Le linee guida dell'azione delle strutture dedicate possono sinteticamente ricondursi ai seguenti principi:

- "efficienza" nella selezione tra migliaia di soggetti di quelli per cui l'azione può risultare proficua;
- "efficacia" nell'analisi delle informazioni disponibili e elaborazione di una specifica strategia di riscossione;
- "efficienza operativa" nella contrazione dei tempi di azione, con conseguente "effetto deterrenza" per il contribuente che intenda ritardare il pagamento delle somme in cartella.

Tra i primi effetti di tali azioni si evidenzia che al 31/12/2007 è stato esaminato oltre il 50% del "magazzino" delle morosità superiori ai 500.000 euro. Anche i risultati alla stessa data testimoniano la validità dell'azione svolta: da 606 debitori iscritti a ruolo per importi maggiori di 500.000 euro sono stati recuperati circa 859 €/mln. Con riferimento agli incassi da ruoli erariali (3,3 miliardi di euro), si mette in evidenza che la parte ascrivibile a tale tipologia di riscossioni (circa 571 milioni di euro) rappresenta quasi il 18% degli importi riscossi.